

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 3 MAGGIO 2022, N. 68

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2012, N. 5
(DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO)

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 5/2012)

1. Dopo la lettera r) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è aggiunta la seguente:

"r bis) un rappresentante di Sport e Salute SpA, individuato prioritariamente nell'ambito della struttura territoriale della Regione Marche."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione può stipulare con il CONI, il CIP, gli enti locali, Sport e Salute SpA e le associazioni sportive apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale."

2. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

"5. La Regione può avvalersi del CONI Marche come consulente tecnico per i pareri sugli impianti sportivi ed anche di Sport e Salute SpA per l'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 9."

Art. 3

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 5/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive,

Sport e Salute SpA, gli enti di promozione sportiva e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, provvede alla raccolta, all'aggiornamento e all'analisi dei dati relativi allo sport marchigiano, ai fini di un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività e utenze, società e associazioni sportive, nonché delle certificazioni delle idoneità sanitarie-sportive."

Art. 4

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 5/2012 le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento".

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

IL PRESIDENTE
f.to Dino Latini